



Legislatura 18^a - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 15/05/2019

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **RUSSO** (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto su quello che considera il provvedimento più complesso finora esaminato dalla Commissione, come testimoniato dalle audizioni che si sono svolte la scorsa settimana; si tratta di un regolamento che meritoriamente intende mettere ordine in un settore con una complessa situazione pregressa cercando di non pregiudicare lo slancio verso il futuro, ma che considera richieda correzioni. Presenta quindi una proposta di parere alternativo favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, a sua prima firma e sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo PD della Commissione.

Come evidenziato in tale proposta, il punto più discutibile dello schema di regolamento in esame è che, dopo venti anni, il personale rimane sostanzialmente lo stesso, al di sotto, quindi, di quanto sarebbe necessario per Istituzioni in forte crescita numerica di studenti e in grande fervore di attività innovative. Permane poi il problema del passaggio alla prima fascia dei professori AFAM di seconda fascia di ruolo, poiché a queste progressioni di carriera è riservata una quota minima delle risorse disponibili - tra il 10 per cento e il 20 per cento -, con il risultato che professori di ruolo da molti anni che non hanno avuto alcuna possibilità di progredire in carriera per l'assenza totale di concorsi possono essere superati da neo-assunti di prima fascia provenienti dalle graduatorie nazionali.

Quanto alle procedure concorsuali, si introduce un diverso sistema di formazione delle commissioni e di stesura delle graduatorie di merito tra i concorrenti, scegliendo di non rendere parallelo il sistema AFAM con quello universitario, basato su un'abilitazione nazionale e concorsi locali, bensì di avere dei concorsi locali senza il filtro dell'abilitazione nazionale. Configurare il sistema AFAM come parallelo a quello universitario è invece, a suo giudizio, un punto dirimente e richiederebbe pertanto la

formulazione di una condizione; auspica che il Governo tenga conto comunque di questa sollecitazione evidenziata nella proposta di parere alternativo a sua prima firma e che il parere della relatrice contenga come osservazione, correggendo il provvedimento in esame.

Tra le altre modifiche necessarie, sottolinea l'esigenza che si preveda la figura di chi svolge l'accompagnamento pianistico, necessaria per garantire la formazione degli studenti di canto e di danza. Condivide inoltre i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che dovrebbero essere tutti accolti dal Governo. In conclusione, ritiene che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sia certamente un passo in avanti nella complessa e confusa situazione del comparto AFAM, ma ritiene altresì che il sistema abbia ancora bisogno di completare il passaggio dal settore secondario al terziario e alla corrispondente autonomia delle singole Istituzioni, iniziato nel 1999 e mai concluso. Conclude sostenendo la proposta di parere alternativo presentata e dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Ha quindi la parola il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) il quale esprime i propri dubbi sulla validità di un impianto normativo che attende ancora, dopo vent'anni, i suoi regolamenti di attuazione e sull'evoluzione del sistema dell'alta formazione che si è registrato in Italia. Considera comunque lo schema di regolamento in titolo un passo avanti che presenta aspetti positivi. Dopo aver auspicato che l'eventuale introduzione della abilitazione artistica nazionale non abbia ripercussioni sull'accesso degli insegnanti nelle scuole, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

La relatrice **RUSSO** (*M5S*) si dichiara consapevole delle criticità presenti nello schema di regolamento in esame e in particolare condivide l'esigenza di introdurre un'abilitazione artistica nazionale, come ha segnalato nella sua proposta di parere, proprio per orientare il settore AFAM verso il livello terziario di studi. Soprattutto, il provvedimento consentirà finalmente di affrontare i problemi derivanti da un pregresso determinato da vent'anni di assenza di concorsi. È un regolamento imperfetto, ma che auspica possa essere migliorato dal Governo accogliendo le osservazioni formulate, in molti casi in modo non dissimile anche nella proposta di parere alternativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo avanzata dal Gruppo PD.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), entro il quadro dell'Italia di oggi, rappresenta un ambito in cui si intrecciano e si alternano eccellenze storiche, con elevati livelli di formazione, a realtà in cui sono attestate viceversa forti criticità. Nel suo complesso l'intero comparto continua a versare in una situazione difficile che va dall'assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano sovrapposizioni, come tra i conservatori e i licei musicali, alle problematiche, derivate dalla riforma prevista fin dal 1999, ma mai pienamente attuata;

la mancata armonizzazione non si riferisce solo ai tempi del percorso della formazione artistico/musicale (che, è bene rammentare, manca dell'importante fascia della scuola primaria), ma anche nei modi che configurano "L'alta Formazione". Infatti, pur nel recepimento del decreto del

Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 (recante criteri per l'autonomia statutaria), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici), non sono stati successivamente emanati, com'era necessario oltreché auspicabile, i regolamenti concernenti rispettivamente procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e l'offerta didattica del settore, e infine quello sul reclutamento. Tutto ciò ha prodotto un complesso di studi che può essere pensato al pari di una galassia dai contorni non chiaramente definiti, sospesa in un equilibrio instabile tra formazione di base e specializzazione, pubblica istruzione e sistema universitario;

una seconda criticità si fonda proprio sulla mancata emanazione del decreto sul reclutamento; il protrarsi delle norme "transitorie", ha naturalmente inciso su di una insistita precarizzazione all'interno dell'istituzione AFAM con proporzioni crescenti e sempre più allarmanti tali da contare oggi una serie di graduatorie di personale precario: graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET); graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (GNE); graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004; graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013; graduatorie nazionali di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017;

considerato che lo schema di regolamento in titolo dà attuazione, pertanto, con quasi venti anni di ritardo, alla legge n. 508 del 1999, nella parte in cui prevedeva l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM e che, alla luce dell'inerzia protrattasi nel tempo, nel 2013 il legislatore, con il decreto-legge n. 104 del 2013, ha fissato un termine per l'adozione di tale regolamento, che comunque non è stato rispettato;

considerato che lo schema di decreto in titolo prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

considerati i criteri della programmazione e il principio secondo cui le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50 per cento delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni;

viste la disciplina delle procedure di reclutamento, la tipologia delle selezioni e le modalità della valutazione dei candidati, nonché la disciplina che regola le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato e quella che concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche mediante la stipula di contratti d'opera con esperti di riconosciuta esperienza e competenza;

considerati i principi generali per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, e la possibilità di ricorrere, anche per detto personale, ove per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrando nella dotazione organica di diritto, mediante la stipula di contratti d'opera;

considerato altresì che, in prima applicazione saranno utilizzati gli indici di costo medio equivalente indicati nella Tabella 1 allegata allo schema di regolamento in titolo, e che lo schema medesimo provvede all'abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, delle disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM indicate dall'articolo 8, comma 3, superate dalle nuove previsioni;

considerato il parere formulato dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2019;

considerati gli esiti del ciclo di audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo;

viste le osservazioni della 11^a Commissione permanente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento all'articolo 8, si ritiene opportuno stabilire un termine solo decorso il quale saranno emanati i bandi di concorso di sede per il reclutamento delle istituzioni AFAM e stabilire altresì che, nelle more e in via transitoria, rimangano in vigore le disposizioni previste dalla normativa vigente che regolano l'immissione in ruolo fino all'inizio della nuova procedura di reclutamento, ovvero fino al completo espletamento della procedura per l'abilitazione, qualora dovesse essere prevista;
- 2) appare esigenza largamente condivisa favorire un avvicinamento della disciplina del comparto AFAM a quello universitario, attraverso l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale nella specifica ma equipollente declinazione di «abilitazione artistica nazionale». Sarebbe, dunque, opportuno prevedere un canale di reclutamento ispirato ai medesimi principi attraverso l'introduzione di una abilitazione nazionale, in linea con quanto già previsto per le Università e capace di configurarsi come una sorta di prerequisito necessario alla acquisizione di incarichi di docenza, ma di garantire, al tempo stesso, l'utilizzo di parametri comuni all'interno del medesimo sistema AFAM. Inoltre, l'acquisizione di un'abilitazione consentirebbe lo snellimento delle procedure concorsuali nelle singole sedi prevedendo una più compiuta definizione a monte;
- 3) in merito all'articolo 2, comma 3, lettera a) dello schema di decreto in esame, appare opportuno recepire quanto già espresso nel parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 21 marzo 2019, per cui: «dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l'altro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento»;
- 4) con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera f), il passaggio dei docenti di II fascia alla I potrebbe causare la scomparsa di alcune figure chiave indispensabili all'attività didattica delle Istituzioni, quali, per esempio, quelle che rispondono all'esigenza di accompagnamento pianistico (quale essenziale supporto ad attività curricolari nei Conservatori), o alla necessità di un assistente di riferimento per lo svolgimento di molte attività di laboratorio nelle Accademie. In tale prospettiva, inoltre, con riguardo allo sviluppo delle attività di ricerca sarà opportuno provvedere anche all'inserimento di una figura dedicata di ricercatore AFAM, in quanto ruolo attualmente non previsto. La presenza di più figure che possano rispondere a specifiche funzioni, come quelle sopracitate, caratterizza peraltro i sistemi dell'alta formazione artistica internazionale con le quali il sistema italiano delle AFAM è chiamato a confrontarsi in un'ottica di sviluppo e internazionalizzazione. Per tali motivi, nel quadro di una revisione complessiva delle figure in organigramma, il presente regolamento dovrebbe dare spazio a tali professionisti, prevedendo l'istituzione delle figure di "tecnico" e di "ricercatore" con funzioni di supporto didattico e tutoraggio;
- 5) sempre con riferimento alla medesima lettera f) del comma 3 dell'articolo 2, si ritiene opportuno sostituire il termine «rispettivamente» con «complessivamente», al fine di mantenere coerente la somma delle diverse percentuali. Al riguardo si segnala, infatti, che laddove il limite di *budget* non fosse riferito alle due procedure nel complesso, la somma delle quote previste dall'articolo 2, comma 3, nell'ambito del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato risulterebbe superiore al 100 per cento. Sul punto, si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere sopra rammentato, laddove evidenzia che «dal tenore del testo non è dato comprendere se il limite di *budget* (fra il 10 e il 20 per cento) riguardi ciascuna delle due procedure o la somma fra le due»;
- 6) l'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente schema di decreto prevede criteri di composizione delle commissioni giudicatrici troppo stringenti e di difficile e complessa verificabilità pratica: pertanto sarebbe auspicabile e si ritiene opportuno semplificare i requisiti richiesti agli aspiranti commissari per poter entrare a far parte delle commissioni giudicatrici, estendendo ad esempio la possibilità di partecipazione alle suddette commissioni anche ai membri interni;
- 7) si ritiene opportuno, infine, per garantire condizioni di maggiore equità ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, rivedere l'attribuzione dei punteggi minimi e massimi di cui all'articolo 4, al fine di evitare un eccessivo sbilanciamento nell'attribuzione dei punteggi assegnati «per titoli» in merito al servizio precedentemente prestato, ovvero all'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (GNE), in modo da consentire la partecipazione effettiva anche a chi non ha maturato titoli di servizio;

8) in merito al conferimento di incarichi di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, occorre valutare l'opportunità di prevedere che gli incarichi siano sempre retribuiti e la somma ad essi destinata non superi il 40 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione.

PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Simona Flavia MALPEZZI, Vanna IORI, RAMPI E VERDUCCI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79

Premesso che:

il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è giunto finalmente in Parlamento, con un ritardo di quasi venti anni;

il provvedimento è di estrema importanza perché regola in modo innovativo il reclutamento di tutto il personale del comparto AFAM, sia docente che amministrativo e tecnico, considerato che in tutti questi anni si sono applicate all'AFAM le stesse procedure della scuola secondaria (con un continuo ricorso alle graduatorie) in assenza di concorsi e, soprattutto, senza prevedere alcuna integrazione con le procedure universitarie;

riguardo la programmazione e il reclutamento del personale si prevede che, a condizione di invarianza di spesa, le Istituzioni possano ogni anno stabilire come utilizzare le risorse disponibili a seguito della cessazione di personale, con ampia autonomia riguardo le figure da reclutare e per quali discipline, in analogia con le procedure della programmazione universitaria;

è posta come condizione stringente la disposizione per cui il personale tecnico-amministrativo non possa mai superare la metà del personale docente;

per quanto riguarda le risorse disponibili per le assunzioni, si prevede l'utilizzo del sistema dei "punti organico" già valido nelle università: nonostante le difficoltà che questo sistema ha generato negli anni nel sistema universitario, ciò rappresenta un notevole passo in avanti in direzione dell'autonomia delle Istituzioni AFAM;

il punto più discutibile è che, dopo venti anni, il personale rimane sostanzialmente lo stesso, al di sotto, quindi, di quanto sarebbe necessario per Istituzioni in forte crescita numerica di studenti e in grande fervore di attività innovative;

premesse inoltre che:

come più volte segnalato dalle Commissioni parlamentari, permane il problema del passaggio alla prima fascia dei professori AFAM di seconda fascia di ruolo, poiché a queste progressioni di carriera è riservata una quota minima delle risorse disponibili (tra il 10 per cento e il 20 per cento), con il risultato che professori di ruolo da molti anni che non hanno avuto alcuna possibilità di progredire in carriera per l'assenza totale di concorsi possono essere superati da neo-assunti di prima fascia provenienti dalle graduatorie nazionali;

considerato che:

per quanto riguarda le procedure concorsuali, si introduce un diverso sistema di formazione delle commissioni e di stesura delle graduatorie di merito tra i concorrenti, scegliendo di non rendere parallelo il sistema AFAM con quello universitario (abilitazione nazionale e concorsi locali), bensì di avere dei concorsi locali (senza il filtro dell'abilitazione nazionale) con commissioni composte da tre membri esterni all'Istituzione, di cui uno nominato dal consiglio di amministrazione su una rosa di quattro indicati dal consiglio accademico e due nominati dal Ministero in base a un sorteggio su liste predeterminate di nominativi. Anche il criterio di formazione di queste liste induce qualche perplessità,

potendo includere professori AFAM in pensione, professori universitari (senza che naturalmente valga il trattamento inverso) e persino "aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico", non comprendendo chi valuterà queste attività;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda il giudizio delle commissioni, si chiede loro di assegnare specifici punteggi a singoli aspetti del *curriculum* dei candidati (diversamente da quanto si fa nel sistema universitario) con un'indicazione precisa dei punteggi massimi e addirittura minimi (*sic!*) da assegnare a ogni aspetto. Peraltro non risulta facilmente comprensibile come, dopo questa procedura, si possa "formulare al termine una graduatoria composta da un numero di soggetti, pari, al massimo, ai posti messi a concorso" quando, automaticamente, l'assegnazione di punteggi genera una graduatoria tra tutti i candidati che hanno superato le prove o le condizioni previste;

per il reclutamento in ruolo appare quantomeno sbrigativa la procedura per assumere docenti a tempo determinato quando siano esaurite le relative graduatorie nazionali;

rilevato che:

occorre correggere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica nella parte che interessa il passaggio dei docenti di seconda fascia alla prima fascia per risolvere la situazione che si verrebbe a creare nell'ambito della compresenza didattica di docenti di prima e seconda fascia nella Cattedra di Canto nei Conservatori, unica che da sempre prevede due docenti;

considerato altresì che:

il Ministero non si è adeguato ad alcune osservazioni del Consiglio di Stato quali: la valutazione di impatto della regolazione; il rapporto tra pianta organica e piano triennale di reclutamento; il calcolo del numero dei posti da riservare alle due tipologie di selezione dei docenti di seconda fascia da far progredire alla prima fascia; la mancanza di criteri di valutazione predeterminati per le assunzioni a tempo determinato di docenti;

in conclusione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è certamente un passo in avanti nella complessa e confusa situazione del comparto AFAM, ma il sistema avrebbe ancora bisogno di un completamento del passaggio dal settore secondario al terziario e alla corrispondente autonomia delle singole Istituzioni iniziato nel 1999 e mai concluso, o addirittura, dopo venti anni, di qualche necessaria profonda revisione del sistema che fu allora introdotto;

il provvedimento sul reclutamento è quindi un rimedio parziale, atteso che il compimento del disegno legislativo della legge di riforma dell'AFAM presupporrebbe l'esercizio di tutte le deleghe individuate nel 1999 ed essendo ormai necessario un testo unico dell'AFAM;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 (*Definizioni*):

1) al comma 1, sostituire le parole "Istituti musicali pareggiati" con le seguenti "Istituti Superiori di Studi Musicali" al fine di garantire una coerente continuità con la disciplina originaria;

b) con riferimento all'articolo 2 (*Programmazione e reclutamento del personale*):

1) chiarire il significato dei commi 1 e 2 laddove sembra che, come nelle università, la gestione degli stipendi passi dallo Stato alle singole Istituzioni e, qualora così fosse, chiarire con quale personale amministrativo far fronte all'enorme aumento del carico di lavoro, in quali tempi e con quali nuove risorse necessarie alla formazione del personale per far fronte ai nuovi incarichi;

2) prevedere la possibilità di una variazione della dotazione organica, connessa, ad esempio, al rispetto di principi e criteri "premiali" determinati con decretazione ministeriale, considerato che il comma 3 prevede che la suddetta programmazione debba avvenire "a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili" e delineare, con successiva decretazione ministeriale, nell'auspicio di una stabile e crescente dotazione finanziaria a

bilancio, i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione del contingente di spesa che potrà essere reso disponibile a livello nazionale ai fini del necessario e non più differibile incremento delle facoltà assunzionali di personale delle Istituzioni;

3) al comma 3, lettera a), chiarire se debba essere osservato un rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente per cui il primo non possa superare il limite del 50 per cento del secondo in termini di punti di organico;

4) al comma 3, lettera b), prevedere che la possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione, possa essere attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento (dal 50 per cento) delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale, facendo "salva la possibilità di una più ampia facoltà di conversione disciplinata sulla base di procedure dettate dalle Istituzioni in conformità alla propria disciplina";

5) prevedere la figura di chi svolge accompagnamento pianistico: riguardo il settore Accompagnamento pianistico (CODI/25) è necessario ribadire che le funzioni didattiche attualmente svolte dagli accompagnatori al pianoforte in collaborazione con i docenti di canto non contrastano con le competenze dei docenti di canto, dato che si limitano all'attività di "pratica" del repertorio, e non intervengono in alcun modo nelle scelte tecniche, didattiche e di scelta del repertorio che devono rimanere competenza esclusiva di detti docenti. Tale figura è necessaria per garantire la qualità della formazione degli studenti di canto, anche in analogia a quanto avviene nelle istituzioni europee e nei contesti produttivi, pena la ridefinizione della figura professionale e la conseguente scomparsa della figura dei docenti accompagnatori al pianoforte dalle classi;

c) prevedere l'introduzione dell'articolo 3-bis (*Istituzione dell'Abilitazione Artistica Nazionale*), che introduce quale requisito necessario per l'acquisizione degli incarichi di docenza a tempo indeterminato, il possesso della «Abilitazione Artistica Nazionale (AAN)», conseguibile all'esito di una procedura bandita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ciascun settore artistico disciplinare, al fine di avvicinare la disciplina delle Istituzioni Afam alla disciplina delle Università e di prevedere un "filtro" rispetto al "concorso di sede" volto ad accertare la qualificazione della docenza che rappresenti, allo stesso tempo, uno stimolo volto a rafforzare l'attività di ricerca delle istituzioni, prevedendo in particolare:

- che per i docenti di ruolo di seconda fascia, al fine di consentire l'accesso alle procedure concorsuali di sede, l'abilitazione si può intendere acquisita qualora questi abbiano maturato almeno tre anni di insegnamento per il correlato settore artistico disciplinare di prima fascia;

- in fase di attuazione del dettato regolamentare da parte del MIUR, un previo filtro di ammissibilità delle domande alla procedura di abilitazione artistica nazionale attraverso l'individuazione di soglie ed indicatori "minimi" di "significatività" della richiesta abilitazione. La funzione di indicatori predeterminati, sul modello di quanto già accade per l'abilitazione scientifica nazionale, potrebbe consistere nella selezione a monte di soggetti idonei (per attività didattica pregressa; per attività di ricerca; per significativa e riconosciuta capacità di produzione artistica etc.) ad essere ammessi alla procedura abilitativa "nazionale" con concentrazione dei costi, anche amministrativi, della procedura stessa fermo il necessario impegno dell'Amministrazione centrale al fine di garantire il funzionamento del sistema e il finanziamento della procedura abilitativa;

- la semplificazione dell'accesso all'abilitazione nazionale per una serie di categorie di aspiranti qualificati: i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico anche non consecutivo nell'ultimo decennio; i docenti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell'Accademia Nazionale di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi di insegnamento attribuiti dal consiglio accademico. La loro posizione appare infatti differenziata rispetto a quella di chi non abbia avuto alcuna esperienza di docenza, quindi il percorso abilitativo deve necessariamente essere adeguato alla situazione sostanzialmente diversa rispetto agli aspiranti senza alcun tipo di pregressa esperienza;

d) con riferimento all'articolo 4 (*Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato*):

1) al comma 1, sostituire le parole "procedure di reclutamento" con le seguenti "procedure concorsuali di sede" e sopprimere le parole "composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso", al fine di prevedere procedure concorsuali di sede per esami e titoli che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente che dovrà svolgersi tra gli abilitati di cui al suddetto articolo 3-bis;

2) al comma 1, inserire la lettera a-bis) al fine di prevedere l'ammissione, al procedimento per il concorso di sede, degli aspiranti docenti a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale per il settore disciplinare oggetto del procedimento;

3) al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri di cui uno esterno all'Istituzione individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio accademico tra i docenti di ruolo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso; b) essere autore di pubblicazioni nell'ambito della disciplina del concorso; c) aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti alla disciplina del concorso;

4) al comma 1, sopprimere la lettera e) riguardante la partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;

5) al comma 1, lettera f), attribuire, quanto alla ponderazione dei punteggi assegnabili in base alla valutazione dei titoli dei concorrenti, non meno di 40 e non più di 70 punti, avendo riguardo non soltanto ai titoli di studio, ma anche ai titoli artistico-culturali e scientifici e, conseguentemente, sopprimere il limite temporale decennale ai fini dell'acquisizione degli stessi ben potendo l'attività di ricerca e di esperienza artistica essere riferita anche a un periodo più risalente;

6) al comma 1, lettera g), modificare da 40 a 30 e da 50 a 60 i punti da riservare allo svolgimento della prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e sopprimere il riferimento alla durata di 45 minuti;

7) al comma 1, lettera h), ridurre da dieci a tre giorni il periodo di tempo, prima dello svolgimento della prova didattica, entro cui i candidati, che sono ammessi alla stessa, devono scegliere un tema tra i due sorteggiati;

8) al comma 1, lettera i), riguardo l'individuazione dei criteri da utilizzare nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, prevedere che detti criteri siano "suscettibili di integrazione e migliore specificazione in base allo specifico settore artistico-disciplinare e al profilo richiesto dal bando";

9) al comma 1, lettera u), prevedere che la prova didattica sia "a carattere teorico o pratico";

e) con riferimento all'articolo 5 (*Reclutamento del personale docente a tempo determinato*):

1) al comma 1, si ritiene utile ampliare, tenendo conto del fatto che al triennio segue il biennio, la possibilità per le Istituzioni di far fronte alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento annuali rinnovabili (proprio per coprire triennio e biennio);

2) al comma 2, prevedere che l'attribuzione dei contratti a coloro che risultano nelle graduatorie avvenga "prioritariamente";

3) al comma 3, lettera b), prevedere che le decisioni relative alle procedure di selezione debbano essere prese dal consiglio accademico e non dal consiglio di amministrazione;

4) al comma 3, sostituire la lettera d) prevedendo che le procedure di selezione comprendano la valutazione dei titoli di studio coerenti con il settore artistico disciplinare oggetto della procedura di abilitazione;

5) al comma 3, lettera e), sopprimere i limiti temporali (dieci anni) previsti come *dies a quo* del termine per l'acquisizione dei titoli valutabili;

6) al comma 3, lettera f), prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio accademico, di docenti di ruolo del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, sopprimendo il riferimento al possesso di determinati requisiti;

f) con riferimento all'articolo 8 (*Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni*):

1) introdurre un comma 2-*bis* al fine di prevedere che nei confronti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e dell'Accademia Nazionale di Danza non si applichi il limite relativo all'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo di cui all'articolo 6, comma 1;

2) introdurre, in fine, in considerazione dell'autonomia delle Istituzioni dell'Alta formazione in materia di autogoverno didattico, scientifico e contabile e delle attribuzioni proprie degli enti in materia di reclutamento del personale, la possibilità che siano le stesse Istituzioni, in difetto dell'adozione del testo unico dell'Alta formazione nel termine di un triennio dalla piena operatività dell'abilitazione artistica nazionale, a prevedere propri atti regolamentari in materia di assunzioni nel quadro dei principi della legislazione primaria e dello stesso regolamento in discussione;

3) in attesa dell'adozione del testo unico di riordino, prevedere un monitoraggio della prima fase di applicazione della nuova disciplina del reclutamento (ad esempio a 18 mesi dall'entrata in vigore del testo), all'esito del quale introdurre ogni necessario correttivo dettato dall'esperienza *medio tempore* maturata sui nuovi processi di assunzione data la novità di quanto proposto. L'operatività del regolamento presuppone infatti in ogni caso la sollecita ricostituzione del CNAM, essenziale ai fini di un corretto funzionamento del sistema di reclutamento;

g) si preveda inoltre la figura di chi svolge l'accompagnamento pianistico, figura necessaria per garantire la formazione degli studenti di canto e di danza anche in analogia a quanto avviene nelle istituzioni europee e nei contesti produttivi.